



SEZIONE DEL GENIO MILITARE  
PER LA MARINA  
CAGLIARI

PROGETTO DEFINITIVO

LA MADDALENA - ISOLA DI S. STEFANO  
BATTERIA PUNTA DELLO ZUCCHERO

LAVORI DI: RICONFIGURAZIONE DEL PONTILE SUD  
DELL'ISOLA DI SANTO STEFANO

ELABORATO

Elaborato:

PD.E09

Schema di contratto

Data: Novembre 2014

IL PROGETTISTA:  
Ing. Domenico Nicolini



IL DIRETTORE  
Ten. Col. g. BERTELLI Maurizio



N° \_\_\_\_\_ di REP.

**SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO DI LAVORI PUBBLICI**  
**(fino ad € 5.000.000,00)**

**ENTE PERIFERICO COMPETENTE**  
**INDIRIZZO \_\_\_\_\_**

**CONTRATTO IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA A SEGUITO DI PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. , DEL D. LGS. N.163/2006 - CODICE ESIGENZA - PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "RICONFIGURAZIONE DEL PONTILE SUD DELL'ISOLA DI SANTO STEFANO" - C.U.P. D25C13001610001 - C.I.G. 5235490F02 - COD. ID .**

<b>A) - AMMONTARE LAVORI A BASE DI GARA</b>	€	<b>4'394'351,25</b>
<b>B) - DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO</b>	€	<b>169'013,51</b>
<b>C) - AMMONTARE SOGGETTO A RIBASSO (A-B)</b>	€	<b>4'225'337,74</b>
<b>D) - ONERI PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b>	€	<b>56'604,42</b>
<b>E) - IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO</b>	€	<b>4'450'955,67</b>
<b>F) DEDOTTO IL RIBASSO PERCENTUALE SUI LAVORI DEL %</b>	€	
<b>G) - DEDOTTO IL RIBASSO OFFERTO DEL %</b>	€	
<b>H) - AMMONTARE NETTO PARI A [(E -(F+G))]</b>	€	
<b>I) - AMMONTARE NETTO COMPRENSIVO ONERI PER LA SICUREZZA (H+B)</b>	€	
<b>L) - INARCASSA (4%) E IVA (22%) SU SPESE TECNICHE</b>	€	<b>15'215,27</b>
<b>M) - IMPORTO DELL'APPALTO (H+I)</b>	€	
<b>N) - SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	€	<b>134'830,54</b>
<b>O) - IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVO (M+N)</b>	€	

**AGGIUDICATARIO:** \_\_\_\_\_ **di** .....

**PER L'APPALTATORE**

**PER L'AMMINISTRAZIONE**

**NOME** \_\_\_\_\_ **COGNOME** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**DOCUMENTO** \_\_\_\_\_

**CARICA** \_\_\_\_\_

**L'UFFICIALE ROGANTE**

\_\_\_\_\_  
(firma leggibile)

\_\_\_\_\_

L'anno **201X**, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, (**indicare luogo stipula**), nella sede del \_\_\_\_\_ (**indicare Ente stipulante**), innanzi a me **Ufficiale Rogante** ....., non assistito – ai sensi dell'Art.48 della Legge 16.02.1913, n.89 - dai **Testimoni** per espressa concorde rinuncia fatta dalle parti contraenti, si sono presentati i Signori: (**indicare stipulante per l'A.D.**) ....., nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso il \_\_\_\_\_ (**indicare l'Ente di appartenenza**).

## E

per l'altra parte, di seguito denominata l'**Appaltatore**, **Sig.** ..... nato a ..... il ..... in qualità di **Amministratore Unico** della ..... con sede in ..... Via ..... n. .... - **c.a.p.** .....- **Codice Fiscale n.** ..... come risulta dal certificato della **Camera di Commercio I.A.A.** di ..... in data ..... Detti componenti, della cui identità personale e poteri, io **Ufficiale Rogante** sono certo e faccio fede, hanno richiesto la stipulazione del presente **CONTRATTO** in forma Pubblico – Amministrativa.

## P R E M E S S O

- che il Ministero della Difesa – Direzione Generale dei Lavori e del Demanio (di seguito denominato **Geniodife**) con lettera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha comunicato di aver approvato il progetto esecutivo finalizzato all'appalto dell'esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, ed ha delegato il \_\_\_\_\_ (**indicare l'Ente appaltante**) allo svolgimento delle attività relative all'appalto medesimo, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art.122, comma 7 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m. e i.;
- che, pertanto, a seguito della suddetta procedura, veniva individuato quale miglior offerente dalla commissione nominata con verbale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_,

all'esito dell'apposita procedura informale di selezione espletata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, per l'esecuzione dei lavori descritti nel capitolato tecnico, l'Appaltatore ..... con sede in \_\_\_\_\_, dichiaratosi disposto ad eseguire i lavori per l'importo di € ..... (.....) di cui € ..... (.....) per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), con il ribasso del .....% (.....), come da **offerta allegata**, per un importo complessivo di € ..... (.....), a cui deve essere aggiunto l'importo di € ..... per aliquota I.V.A. al 21%;

- vista la determinazione/atto autorizzativo del \_\_\_\_\_ (**Indicare l'Autorità competente**) n. .... in data ..... con la quale è stato autorizzato l'appalto in epigrafe e la stipula del presente contratto;
- che si sono acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica, economica e finanziaria del menzionato Appaltatore, nonché il certificato della C.C.I.A.A. attestante l'insussistenza di procedimenti e/o provvedimenti definitivi di applicazione di misura di prevenzione di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159;
- che il Responsabile del Procedimento per la fase di esecuzione e l'impresa appaltatrice, ai sensi dell'art. 110, comma 3, del D.P.R. 170/2005, hanno concordemente dato atto, con verbale del \_\_\_\_\_ sottoscritto da entrambi, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;

**((VEDERE RIBASSO SE E' INFERIORE AL 10% PER CALCOLO POLIZZA) ←...poi eliminare**

- che a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.136 del D.P.R. 170/2005, l'Appaltatore ha presentato **polizza fidejussoria** definitiva di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) rilasciata dalla \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ redatta in conformità all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 ed al D.M. 123/04.

Essa è pari al 10% dell'importo dell'appalto al netto del ribasso offerto in sede di gara (ridotto del 50% in quanto Azienda certificata UNI EN ISO 9000 n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

**(VEDERE RIBASSO SE E' SUPERIORE AL 10% E INFERIORE AL 20% PER CALCOLO POLIZZA)**

- che a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 del D.P.R. 170/2005, l'Appaltatore ha presentato **polizza fidejussoria** definitiva di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) rilasciata dalla \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ redatta in conformità all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 ed al D.M. 123/04.

Essa è pari al 10% dell'importo dell'appalto al netto del ribasso di offerta aumentato di un punto percentuale per ogni punto di ribasso eccedente il 10%, pari a complessivi punti \_\_\_\_\_. Pertanto, detta polizza, è pari al \_\_\_\_\_% del prezzo offerto in sede di gara (ridotto del 50% in quanto Azienda certificata UNI EN ISO 9000 n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_)

**(VEDERE RIBASSO SE E' SUPERIORE AL 20% PER CALCOLO POLIZZA)**

- che a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 136 del D.P.R. 170/2005, l'Appaltatore ha presentato **polizza fidejussoria** definitiva di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) rilasciata dalla \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ redatta in conformità all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 ed al D.M. 123/04.

Essa è pari al 10% dell'importo dell'appalto al netto del ribasso di offerta aumentato di un punto percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 10% e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% pari a complessivi punti \_\_\_\_\_. Pertanto, detta polizza, è pari al \_\_\_\_\_% del prezzo offerto in sede di gara (ridotto del 50% in quanto Azienda certificata UNI EN ISO 9000 n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_).

#### TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

#### **ARTICOLO 1 – Oggetto del contratto**

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire e dare per eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed incolumità dei lavoratori, i lavori appaltati, e si obbliga ad osservare nell'esecuzione degli stessi tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente contratto nonché nel relativo capitolato

speciale, che, **firmato dalle parti** e da me **Ufficiale Rogante**, viene allegato al presente contratto formandone parte integrante e sostanziale.

## **ARTICOLO 2 – Norme regolatrici del contratto**

Nell'esecuzione delle prestazioni previste nel presente capitolato sono osservate le norme di seguito elencate:

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- il D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81;
- il D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s. m. e i.– di seguito denominato “Codice”;
- il D.P.R. 19 aprile 2005, n. 170 – di seguito denominato “Regolamento”;
- il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni – di seguito denominato “Capitolato Generale” – con riferimento alle norme non abrogate dal suddetto D.P.R. n. 207/2011, per quanto non diversamente stabilito e/o convenuto nel presente contratto e sempre compatibilmente con le disposizioni del citato Regolamento;
- il D.M. 14 aprile 2000, n. 200;
- il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e successive modificazioni, limitatamente alle disposizioni ancora vigenti;
- il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e il R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e s. m. e i..

## **ARTICOLO 3 – Ammontare del contratto**

L'ammontare dei lavori di cui al presente contratto come riportato nelle premesse e descritti nell'allegato Capitolato speciale è di € \_\_\_\_\_ (**In LETTERE**) a seguito del ribasso d'appalto del \_\_\_\_\_%, comprensivi di € \_\_\_\_\_ (**In LETTERE**) per **oneri di sicurezza** non soggetti al predetto ribasso, a cui deve essere aggiunto l'importo di € \_\_\_\_\_ (**In LETTERE**) per aliquota **I.V.A.** al **22%** così come risultante dall'offerta di gara.

Il contratto è stipulato interamente a **misura**, ai sensi **dell'art. 82 comma 2, lett. a) del Codice**.

Ai sensi delle leggi vigenti non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile, salvo quanto previsto dall'art. 133, commi 4 e seguenti del Codice.

Si applica il prezzo chiuso come definito dall'art. 133 comma 3 del Codice, sulla base dello sviluppo esecutivo convenzionalmente previsto dal cronoprogramma.

**ARTICOLO 4 – Consegna, tempo utile per l’ultimazione dei lavori, programma di esecuzione, sospensioni e riprese dei lavori**

Dopo la stipula del presente contratto il responsabile del procedimento trasmette tempestivamente all’appaltatore l’ordine di servizio per la redazione della progettazione esecutiva ai sensi dell’articolo 169, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010.

La progettazione esecutiva, sottoscritta dal progettista \_\_\_\_\_ qualificato ai sensi delle vigenti disposizioni, deve pervenire alla stazione appaltante entro 60 (quarantacinque) giorni dal ricevimento dell’ordine di servizio di cui al comma 1.

Il progetto esecutivo è tempestivamente approvato dalla stazione appaltante, previa le verifiche e i controlli di legge e di regolamento, comunque entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del predetto progetto esecutivo di cui al comma 2.

Il responsabile del procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, dispone che l’appaltatore provveda all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, come previsti dal capitolato speciale d’appalto, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo; è fatta salva l’applicazione dell’articolo 169, commi da 3 a 9, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Qualora il progetto esecutivo redatto dall’impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore e in suo danno. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto e all’appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell’istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dall’approvazione di cui al comma 3.

La consegna dei lavori avviene nei tempi e con le modalità di cui all’art.168 del Regolamento.

I lavori devono essere compiuti nel termine di giorni **490 (quattrocentonovanta)** solari consecutivi dalla data del verbale di consegna, compresi fra gli utili:

- i giorni festivi e semifestivi;

- i giorni necessari per l'impianto di cantiere, inclusa la bonifica da ordigni bellici se prevista, per eventuali indagini tecniche e per ogni altra prestazione e apprestamento propedeutici all'inizio dei lavori veri e propri.
- i periodi di inattività ed i rallentamenti lavorativi derivanti da avverse condizioni meteorologiche o per andamento stagionale sfavorevole, previsti in complessive **25 (venticinque)** giornate.

Sono, invece, esclusi i giorni in cui saranno redatti i verbali di consegna, di eventuali sospensioni, riprese e compimento dei lavori.

Qualora le giornate di avverse condizioni meteorologiche o climatiche risultassero, dalle verbalizzazioni reali, in numero maggiore di quelle come sopra previste, la scadenza del termine utile sarà protratta per un numero di giorni pari alla eccedenza rispetto alla previsione.

Nel caso in cui le giornate di avverse condizioni meteorologiche o climatiche risultassero, dalle verbalizzazioni reali, in numero minore di quelle come sopra previste, la scadenza del termine utile contrattuale onnicomprensivo resterà immutata.

Si precisa, inoltre, che non saranno considerati tra i giorni utili quelli di sciopero di categoria a carattere nazionale o regionale; saranno invece considerati "giorni utili" le eventuali giornate di sospensione per scioperi a carattere aziendale.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

E' ammessa la sospensione dei lavori nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 172 del Regolamento.

Gli effetti e le conseguenze delle sospensioni sono disciplinati in conformità a quanto previsto dagli artt. 159 e 160 del D.P.R. n. 207/2010.

#### **ARTICOLO 5 – Penalità per ritardato adempimento**

In caso di ritardo nell'esecuzione dell'opera imputabile a fatto dell'appaltatore, la penale sarà pari all'**1%<sub>0</sub>** dell'ammontare netto contrattuale per lavori per ogni giorno di ritardo e comunque non superiore al 10% dello stesso importo netto.

[La stessa penale si applica in caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, salvo il diritto di risolvere il contratto.](#)

Essa sarà detratta a partire dal primo pagamento da effettuarsi a qualsiasi titolo successivamente al verificarsi dell'inadempienza.



L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

#### **ARTICOLO 6 – Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva**

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, l'appaltatore presta una garanzia fideiussoria in percentuale dell'importo dei lavori al netto del ribasso di appalto, ai sensi dell'art.113 del Codice. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante

Detta garanzia deve essere costituita con le modalità di cui all'art.75, comma 3 del Codice ed in conformità a quanto previsto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia fideiussoria è ridotta del 50% qualora l'appaltatore sia in possesso di certificazioni di sistema di qualità conforme alle norme europee delle serie UNI CEI ISO 9000 ai sensi dell'art. 40 comma 7 del Codice e dell'art.63 del D.P.R. n. 207/2010.

La cauzione è progressivamente svincolata secondo le modalità definite dall'art. 113 comma 3 del Codice, salvo quanto disposto dall'art. 136 del Regolamento.

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali e di quelle previste dal capitolato speciale d'appalto, l'Amministrazione Difesa potrà, di diritto, rivalersi sulla cauzione definitiva come sopra costituita e la ditta appaltatrice sarà tenuta a reintegrarla con le modalità di cui all'art.136, comma 4 del Regolamento.

#### **ARTICOLO 7 – Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione**

L'appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 129, comma 1 del Codice a presentare al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, polizza assicurativa, in conformità a quanto previsto dal D.M. 12.3.04 n. 123, contro i danni che possono derivare alla stazione appaltante, nel corso dell'esecuzione dei lavori, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,

che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi, sempre nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La somma assicurata per le opere è pari a € **600.000,00**.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma sopra indicata, con un minimo di € 500.000 ed un massimo di € 5.000.000 ai sensi dell'art. 138 del Regolamento. Nel caso in specie è pari ad € **500.000,00**.

La polizza assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, ai sensi dell'art. 138 comma 3 del Regolamento.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio non comporta l'inefficacia della garanzia.

### **ARTICOLO 8 – Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore**

L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui agli articoli 4 e 32 del D.P.R. n. 207/2010 oltre che 4, 5, 6 e 7 del Capitolato Generale.

#### **8-a) DIRETTORE TECNICO DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore è tenuto a designare in sede di stipula del contratto un proprio "Direttore Tecnico o altro tecnico" per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto, ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Generale.

Qualora, nel corso dell'esecuzione delle opere, l'appaltatore intendesse variare la persona di cui sopra dovrà darne comunicazione per iscritto alla Direzione lavori per il necessario assenso del responsabile del procedimento della fase di esecuzione.

L'appaltatore è altresì tenuto a comunicare alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori stessi, i nominativi dei propri Organi della sicurezza aziendale, con particolare riferimento al costituendo cantiere delle opere in parola, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81.

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità e grave negligenza.

#### **8- b) ORGANIZZAZIONE E SICUREZZA DEL CANTIERE**

In aggiunta a quanto prescritto dal Capitolato Generale resta stabilito quanto segue:

L'appaltatore dovrà designare nominativamente, all'atto della consegna dei lavori, un tecnico specializzato dipendente od iscritto in adeguato Albo professionale con l'incarico di dirigere l'organizzazione del cantiere e vigilare sulle condizioni di sicurezza e di impiego della manodopera, delle attrezzature e dei materiali. Detto tecnico specializzato è tenuto ad essere sempre presente sul cantiere.

L'appaltatore è tenuto, durante l'allestimento del cantiere, all'esecuzione dei lavori ed al ripiegamento del cantiere stesso, alla osservanza delle norme sulla prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro di cui al D. Min. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n.37, al D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e disposizioni successive ancorché emanate nel corso dei lavori.

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare il "piano di sicurezza e di coordinamento" predisposto e consegnatogli dalla stazione appaltante, o quello rettificato a seguito delle proposte integrative eventualmente da lui formulate ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'art. 131 del Codice, e di attenersi alle relative disposizioni attuative che saranno impartite in corso d'opera dal "coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori"; l'appaltatore dovrà inoltre redigere e proporre alla Direzione lavori, nei modi stabiliti dal combinato disposto del suddetto D. Lgs. n.81/2008 e dell'art. 131 del Codice, un Piano operativo di sicurezza che tenga conto della realtà organizzativa, tecnica, procedurale e tecnologica dell'impresa stessa. Nell'ipotesi di associazione temporanea di imprese o di consorzio, quanto sopra vale per l'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Nel caso in cui la redazione del piano di sicurezza e coordinamento non sia prevista, l'appaltatore deve redigere e consegnare alla Direzione Lavori un proprio piano di sicurezza sostitutivo entro i termini stabiliti dall'art.131, comma 2 del Codice. Si precisa che l'importo degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dai suddetti elaborati in materia di sicurezza di cantiere, espressamente indicati nel capitolato, sono proporzionali all'importo di ogni singolo acconto.

E' fatto obbligo all'appaltatore di adeguare l'orario di lavoro alle esigenze dell'Utente dell'immobile, presso il quale dovranno essere preventivamente assunte le necessarie informazioni.

Ove disposto dal Direttore dei Lavori, l'appaltatore dovrà tenere aggiornato in cantiere un registro, da esibire al visto di controllo del Direttore dei lavori medesimo o di chi per lui, nel quale dovranno essere giornalmente annotati i materiali affluenti in cantiere per essere impiegati nei lavori, quelli impiegati nell'esecuzione dei lavori

stessi e quelli allontanati dal cantiere, con la risultante consistenza dei materiali ivi giacenti.

E' fatto divieto assoluto di accesso al cantiere al personale dell'impresa che, ove richiesto, rifiuti di sottoporsi a controllo personale o delle cose al seguito. La stazione appaltante declina qualsiasi responsabilità qualora il rifiuto di cui al presente comma comporti ritardi, intralci o anche l'impossibilità di eseguire il contratto.

Qualora il cantiere non sia ubicato all'interno di infrastrutture soggette a sorveglianza militare, l'appaltatore potrà affidare la custodia esclusivamente a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata, ai sensi dell'art.22 della legge 13.09.1982, n.646.

L'appaltatore deve mantenere la disciplina nei cantieri ed è obbligato ad osservare e far osservare dai suoi agenti ed operai i regolamenti e le disposizioni in genere emanati dalla stazione appaltante e dalle competenti autorità per il buon ordine e la disciplina dei lavori.

L'appaltatore deve assumere quali suoi agenti, capi di officina ed operai, persone idonee. Il direttore dei lavori ha facoltà di ordinare il cambiamento di attribuzioni nel personale dell'appaltatore nei casi di inettitudine e l'allontanamento del personale dai lavori nei casi di insubordinazione e malafede.

L'appaltatore in ogni caso rimane responsabile dei danni causati dall'imperizia, negligenza o malafede del personale stesso.

Per assicurare l'osservanza dei patti contrattuali, la stazione appaltante ha facoltà di far sorvegliare dai suoi delegati l'esecuzione dei lavori, mantenere personale di sorveglianza in tutti i cantieri, anche se esterni ai luoghi dei lavori, su tutti i mezzi di cui l'appaltatore si serve, nonché nelle officine di produzione e di lavorazione dei materiali. Quando ciò sia stabilito dai regolamenti, dal capitolato e dal contratto e quando la stazione appaltante, indipendentemente da ogni prescrizione regolamentare o contrattuale, rappresenti all'assuntore di volersi valere di tale facoltà, l'assuntore stesso ha l'obbligo di avvertire in tempo utile la stazione appaltante dell'inizio delle lavorazioni di oggetti attinenti ai lavori e di darle tutte le notizie che essa riterrà necessarie per l'esercizio della vigilanza. Dovrà pure indicare, se richiesto, gli stabilimenti ai quali intende ordinare i materiali necessari per l'esecuzione del contratto.

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed i materiali da impiegarsi devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, esenti da ogni difetto e

soddisfare a tutti gli altri requisiti indicati nel capitolato generale tecnico e nel capitolato speciale nonché nei Decreti portanti condizioni tecniche generali d'obbligo. Quando si tratti di prodotti nazionali l'appaltatore è libero di approvvigionare i materiali ove meglio creda, purché essi abbiano i requisiti prescritti dal contratto, a meno che nelle condizioni generali, nel capitolo speciale o nella tariffa dei prezzi siano prescritte speciali limitazioni sulle provenienze dei materiali. L'appaltatore deve giustificare, con la presentazione di documenti idonei, la provenienza effettiva dei materiali, e prestarsi per sottoporli, a sue spese, a tutte quelle prove che il direttore dei lavori reputasse opportune per accertarne la qualità e la resistenza. I materiali non possono essere impiegati se non siano stati preventivamente accettati dal direttore dei lavori il quale ha diritto di rifiutare quelli che non riconosca adatti per la buona riuscita dei lavori stessi. I materiali rifiutati devono essere allontanati dai cantieri dei lavori entro il termine stabilito dal direttore dei lavori ed a conveniente distanza; mancando l'appaltatore di uniformarsi alla disposizione relativa, il direttore dei lavori ha diritto di provvedervi direttamente, addebitando all'appaltatore la relativa spesa, che verrà trattenuta sul primo certificato di acconto.

L'accettazione dei materiali non pregiudica il diritto della stazione appaltante di rifiutare, in qualunque tempo fino al collaudo, le opere eseguite con materiali non corrispondenti alle condizioni contrattuali, e di procedere, a norma dello art. 18 del Capitolato Generale, nel caso di difetti di costruzione. Quando l'appaltatore presenti concreta domanda per iscritto ed i relativi campioni, la stazione appaltante può prendere in esame proposte per la sostituzione della qualità dei materiali e della loro provenienza, se prescritta, riservandosi però la facoltà piena di accettare e respingere le dette proposte. Qualora, anche senza opposizione del direttore dei lavori, l'appaltatore abbia di sua iniziativa, impiegato materiali di peso e dimensioni eccedenti quelle prescritte, oppure di qualità migliore o di magistero più accurato, egli non ha diritto ad alcun aumento dei prezzi, quali che siano i vantaggi che possono derivare alla stazione appaltante; ed in tal caso l'accREDITAMENTO dell'appaltatore viene fatto come se i materiali avessero il peso e le dimensioni, le qualità ed il magistero stabiliti nel contratto. Al contrario, qualora si impiegassero oggetti o materiali di peso, caratteristiche e/o dimensioni minori di quelli prescritti, oppure di qualità inferiore o di lavorazione meno accurata, essi, saranno conteggiati riducendo in proporzione del minor peso, delle minori dimensioni e della diversa qualità e lavorazione i corrispondenti prezzi.

Tutti gli oneri generali e specifici comunque connessi agli obblighi sopra elencati sono a completo carico e spesa dell'appaltatore, essendosene tenuto debito conto nella determinazione dei singoli prezzi unitari, a misura od a corpo del capitolato d'appalto.

### **8-c) TUTELA DEI LAVORATORI E CLAUSOLA SOCIALE**

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

In relazione ad eventuali inadempienze nel versamento dei contributi ed oneri sociali dovuti in base alla legge, ai sensi dell'art.4, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, nelle ipotesi previste al comma 3, lettere d) ed e) dell'art.6 del medesimo Regolamento, in caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza.

Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Organo competente del certificato di collaudo o di regolare esecuzione previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori ovvero fra due successivi stati di avanzamento dei lavori intercorra un periodo superiore a centottanta giorni, sarà acquisito il DURC relativo all'appaltatore dei lavori e ai subappaltatori entro i trenta giorni successivi alla scadenza dei predetti centottanta giorni.

L'appaltatore deve trasmettere alla Direzione Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione attestante l'avvenuta denuncia dell'appalto, o subappalto, agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, anche relativamente alle imprese subappaltatrici.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui

all'articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del Codice impiegato nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione potrà pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del Codice.

I pagamenti di cui sopra sono provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione e sottoscritte dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di pagamento da parte dei soggetti inadempienti, il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro competente per i necessari accertamenti.

#### **8-d) ONERI VARI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Fermo restando il principio che la responsabilità delle opere realizzate spetta unicamente all'appaltatore, questi è tenuto a presentare, a sua propria cura e spese, la progettazione "cantierabile" delle opere, (a cura di un professionista iscritto ad ordine o collegio professionale) sulla scorta del progetto esecutivo posto a base dell'appalto dalla stazione appaltante.

Inoltre l'appaltatore è tenuto a predisporre, ove ne ricorrano gli estremi, tutta la documentazione tecnica necessaria per il rilascio di licenze, approvazioni e nulla osta da parte degli Uffici Tecnici della stazione appaltante preposti a verifiche e controlli di sicurezza previsti dalle normative vigenti e relative disposizioni attuative interne. L'appaltatore è soggetto allo stesso onere negli altri casi in cui il rilascio di licenze, approvazioni e nulla osta siano di esclusiva competenza di enti esterni alla stazione appaltante.

Nel caso di certificazioni antincendio, sarà onere dell'appaltatore provvedere a tutte le fasi dell'istruttoria della pratica (nel caso di variazioni del progetto dall'approvazione del progetto antincendio al rilascio del C.P.I.) presso i competenti Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

L'appaltatore è obbligato ad apportare agli elaborati di progetto le eventuali modifiche richieste dai predetti Uffici Tecnici della stazione appaltante e quelle che il Direttore dei lavori riterrà necessarie per la migliore riuscita delle opere, nell'ambito delle proprie competenze.

All'atto della sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori l'appaltatore è tenuto a produrre:

- la documentazione necessaria per effettuare l'inventario o l'aggiornamento dell'inventario relativamente ai lavori eseguiti, in quadruplica copia, sui modelli regolamentari che saranno forniti dalla Direzione lavori;
- n.3 copie in formato digitale e n.2 copie originali firmate dal professionista e controfirmate dall'appaltatore, dei disegni di progetto (piante, sezioni, dettagli costruttivi, schemi degli impianti realizzati, ecc.) redatti in scala appropriata, secondo le prescrizioni della Direzione Lavori ed aggiornati in base alle eventuali modifiche intervenute in corso d'opera;
- nel caso di impianti elencati all'art.1, comma 2 del D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, la dichiarazione di conformità alle regole dell'arte di cui all'art. 7 del predetto D.M.;
- nel caso di nuove costruzioni, ampliamenti e simili, la documentazione necessaria per l'accatastamento delle opere realizzate;
- tutte le certificazioni e verbalizzazioni concernenti omologazioni e prime verifiche degli impianti soggetti a vigilanza (da parte dei Vigili del Fuoco, Ufficio Tecnico Omologazioni e Verifiche di GENIODIFE, ecc.), prove di funzionamento, campionature, prove e verifiche prescritte dalla normativa vigente in generale od espressamente dalle condizioni tecniche del capitolato speciale.

Ove le norme di legge vigenti, in funzione della particolare natura dei lavori, prevedano l'esecuzione di un collaudo statico resta stabilito che gli oneri da corrispondere al collaudatore sono a carico dell'Amministrazione Difesa.

L'appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese all'assistenza tecnica ed alle attrezzature necessarie per le operazioni di collaudo e di collaudo statico e per i relativi ripristini, ai sensi dell'art. 230 del Regolamento.

L'eventuale inosservanza degli obblighi sopraindicati per cause imputabili all'impresa costituisce, ad ogni effetto, inadempienza contrattuale e, previa diffida, la stazione



appaltante potrà non riconoscere il compimento delle opere ed avvalersi della clausola penale, delle garanzie anche fideiussorie prestate dall'impresa, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

Qualora l'appaltatore rivesta una delle forme indicate dagli articoli 1 e 2 del D.P.C.M. 11.05.1991 n. 187, concernente il "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie" (G.U. 21.06.1991 n. 144), deve fornire, nei termini prescritti, gli elementi richiesti dal Regolamento medesimo. Eventuali variazioni a quanto comunicato in sede di stipula, verificatesi in corso d'opera, superiori al 2% della composizione societaria, dovranno essere prontamente segnalate alla Direzione lavori e alla stazione appaltante; quest'ultima provvederà alla successiva segnalazione al Ministero per le Infrastrutture e Trasporti.

#### **8-e) TRASPORTI E PESATURA DI MATERIALI**

Tutti i trasporti da effettuare sia all'interno del cantiere sia all'esterno per l'affluenza del personale dell'appaltatore e per l'approvvigionamento dei materiali, a qualsiasi distanza, comprese le operazioni di carico e scarico, sono a totale carico dell'appaltatore.

Tutti gli oneri connessi alla cernita, trasporto e al conferimento alle discariche autorizzate dei materiali di risulta provenienti da scavi o demolizioni sono a carico dell'appaltatore. Il Direttore dei lavori può disporre il trasporto dei materiali che, a suo giudizio, possono essere utilmente reimpiegati presso Enti militari, fino ad una distanza massima di 100 Km salva diversa prescrizione delle condizioni tecniche di cui al Capitolato speciale.

Di norma, tutti i materiali da conteggiarsi a peso dovranno essere pesati prima della loro posizione in opera, su una pesa pubblica e, in mancanza di questa, su di una pesa privata ed alla presenza del delegato della Direzione lavori, con spese a carico dell'appaltatore.

Per taluni manufatti il peso potrà essere anche desunto da manuali tecnici oppure da pesatura diretta di campionature statisticamente rilevanti.

#### **ARTICOLO 9 – Danni**

Al fine del risarcimento di eventuali danni verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori si applicano gli articoli 165 e 166 del D.P.R. n. 207/2010.

### **ARTICOLO 10 - Pagamenti**

Il pagamento degli acconti e del saldo sarà effettuato dal **Ministero della Difesa – GENIODIFE** – mediante ordini di pagare – mandati informatici – tratti sulla competente Sezione della **Tesoreria Provinciale dello Stato** di \_\_\_\_\_, intestati alla Ditta contraente, estinguibili mediante accredito sul **c/c bancario n.** \_\_\_\_\_, presso la **BANCA** \_\_\_\_\_, **codice IBAN** \_\_\_\_\_ e codice **BIC** \_\_\_\_\_ (in alternativa sul **c/c postale n.** \_\_\_\_\_) del creditore. A tal uopo, l'appaltatore deve indicare almeno un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art.3 della legge 13/08/2010, n.136 e s.m. e i..

L'appaltatore medesimo assume altresì tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti nella predetta legge n.136/2010 e s.m. e i.. Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente per territorio della notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Salvo quanto disposto dall'art. 148 del Regolamento, non saranno concesse anticipazioni sul prezzo contrattuale.

Gli acconti saranno pagati al raggiungimento di un avanzamento delle opere, al lordo del ribasso, pari a € **80.000,00**.

Relativamente agli articoli “a corpo” eventualmente previsti in estimativo, la valutazione economica in funzione dell'avanzamento lavori – esclusivamente ai fini della determinazione e liquidazione dei suddetti acconti – sarà convenzionalmente determinata sulla base delle incidenze percentuali delle varie opere che li costituiscono, come riportate nelle rispettive condizioni tecniche.

La maturazione del diritto alla liquidazione degli acconti potrà verificarsi per l'esecuzione sia parziale che totale di uno o più degli articoli di lavoro “a misura” o “a corpo” previsti in estimativo.

Agli acconti viene applicata la trattenuta dello 0,50%, che sarà rimborsata con la rata di saldo.

Il termine per l'emissione del certificato di pagamento è fissato in 45 (quarantacinque) giorni a decorrere dalla data di maturazione dello stato di avanzamento lavori di cui sopra.

Il termine per l'emissione del titolo di pagamento degli acconti è fissato in 30 (trenta) giorni a decorrere dall'emissione del certificato di pagamento.

La rata di saldo sarà non inferiore al 5% dell'importo contrattuale.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa in conformità a quanto previsto dal D.M. 12.3.04 n. 123, di importo pari al saldo da liquidare, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo a carattere provvisorio ed il collaudo definitivo. Il pagamento sarà disposto, ai sensi dell'art.141 comma 9 del Codice non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio/del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2 del codice civile.

Nel caso in cui l'appaltatore non presenti preventivamente la prescritta garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla presentazione della stessa.

**Geniodife** resta esonerata da qualsiasi responsabilità derivanti dalle variazioni delle modalità di pagamento di cui sopra, ovvero da quelle successive, non comunicate tempestivamente e legalmente giustificate.

Ogni eventuale richiesta di variante alla suddetta modalità di pagamento dovrà essere sottoscritta dal **Legale Rappresentante** della **Ditta contraente**, e fatta pervenire in tempo utile perché l'Amministrazione della Difesa possa procedere ai pagamenti così come richiesti.

**Essa non avrà effetto per i mandati già emessi.**

### **ARTICOLO 11 – Ritardi nei pagamenti**

In caso di ritardo non superiore a 60 giorni per disporre il pagamento delle rate di acconto e di saldo dei lavori, rispetto ai termini stabiliti al precedente articolo 4, per cause imputabili alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi legali sulle somme dovute, fino alla data di emissione dell'ordine di pagare.

Qualora il ritardo superi i 60 giorni, dal giorno successivo e fino alla data di emissione dell'ordine, spettano all'appaltatore gli interessi moratori, come accertati ai sensi dell'art. 133, primo comma, del Codice. Tali interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, del Codice Civile.

Nel calcolo dei giorni di ritardo non si terrà conto di quelli imputabili a fatto dell'appaltatore.

## **ARTICOLO 12 – Approvazione del contratto e controlli**

In ordine all'efficacia del contratto, si applicano le disposizioni di cui all'art.11, comma 11 e all'art.12 del Codice.

## **ARTICOLO 13 – Subappalto**

**(quando presenta domanda)**

Poiché l'**Appaltatore ha** presentato in sede di gara apposita istanza, che fa parte integrante del contratto, **può subappaltare** le opere ivi indicate nelle forme, nei modi e con i limiti di cui all'art 118 del Codice e all'art. 180 del Regolamento.

Le specifiche richieste di subappalto, sempre in ottemperanza della succitata normativa, dovranno essere presentate, dopo la formalizzazione della consegna dei lavori, alla competente **Direzione Esecutiva Periferica** per le conseguenti autorizzazioni.

Ai sensi dell'art.37, comma 11 del Codice, qualora nell'oggetto dell'appalto, rientrino, oltre ai lavori prevalenti, lavori che riguardino strutture, impianti ed opere speciali (S.I.O.S.) di cui all'art.111, comma 4 del Regolamento e qualora una o più di tali opere superi il 15% dell'importo totale dei lavori, se i soggetti affidatari non siano in grado di realizzare le predette componenti, possono utilizzare il subappalto con i limiti dettati dall'art.118, comma 2, terzo periodo del Codice.

Il subappalto delle opere superspecialistiche di cui all'art. 111, comma 4 del Regolamento non può essere suddiviso senza ragioni obiettive.

E' fatto obbligo all'appaltatore che abbia dichiarato in sede di offerta di volersi avvalere del subappalto delle opere o del cottimo, di presentare alla stazione appaltante, almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni o delle varianti, l'istanza di cui all'art. 180 comma 3 del Regolamento corredata da:

- certificato della Camera di Commercio munito della dicitura antimafia intestata al subappaltatore;
- certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del Codice.

La stazione appaltante non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori eseguiti in subappalto. E' fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso di volta in volta corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione del successivo pagamento in suo favore ai sensi dell'art. 118, comma 3 del Codice.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 118 comma 2 del Codice, le lavorazioni previste dalle opere descritte e compensate nel capitolato speciale di seguito riportato, sono riferite alle seguenti categorie e importi:

<i>Categorie</i>	<i>Importo</i>	<i>Prevalente/ Altra categoria</i>	<i>Qualificazione obbligatoria (SI/NO)</i>	<i>Subappaltabili (SI/NO)</i>
<b>OG7</b>	<b>4'225'337,74</b>	<i>Prevalente</i>	<i>SI</i>	<i>SI limiti di legge</i>

L'appaltatore è obbligato a porre in essere tutti gli adempimenti di cui all'art.118 del Codice, con le modalità e gli effetti previsti nella medesima disposizione, anche in ordine al pagamento degli acconti e del saldo.

Nel contratto di subappalto l'appaltatore dovrà inserire, oltre ai codici CIG e CUP identificativi del presente contratto d'appalto, apposita clausola concernente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m. e i. che dovranno essere assunti dal subappaltatore a pena di nullità assoluta del contratto stesso.

**(quando NON presenta domanda)**

L'Appaltatore, poiché **non ha** presentato in sede di gara specifica domanda **non può subappaltare** le opere oggetto del presente contratto.

#### **ARTICOLO 14 – Varianti in corso d'opera**

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal Responsabile del procedimento e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del Codice.

Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.

#### **ARTICOLO 15 – Certificato di regolare esecuzione**

Il Certificato di regolare esecuzione dovrà essere emesso dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 245 del Regolamento entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori stessi, vistato dal Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione ed approvato dalla stazione appaltante nei successivi due mesi.

#### **ARTICOLO 16 – Consegna anticipata delle opere**

Nel caso in cui la stazione appaltante ritenga di doversi avvalere di opere già compiute, prima che intervenga il collaudo finale ai sensi dell'art. 237 del Regolamento, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che siano state eseguite, con esito favorevole, le prove previste dal capitolato d'appalto e siano state acquisite tutte le certificazioni relative alle opere in cemento armato ed agli impianti tecnologici realizzati.

Il Collaudatore tecnico nominato o il Direttore dei Lavori effettuerà le constatazioni necessarie per accertare che l'occupazione possa farsi senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza lesioni di patti nei riguardi dell'appaltatore, e redige un verbale nel quale fa cenno delle constatazioni fatte e delle conclusioni a cui giunge. Detto verbale viene sottoscritto dal collaudatore e dall'appaltatore.

Quanto sopra non avrà incidenza sul giudizio definitivo riguardante il lavoro, espresso in sede di collaudo finale.

#### **ARTICOLO 17 – Controversie**

Per le controversie concernenti l'esecuzione del presente contratto è escluso il ricorso al giudizio arbitrale di cui all'art.241 del Codice ed all'art.190 del Regolamento, mentre si applica l'art.25 del C.p.c..

#### **ARTICOLO 18 – Tutela del segreto militare**

E' fatto divieto all'appaltatore che ne prende atto - a tutti gli effetti ed, in particolare, a quelli penali e di tutela del segreto militare - di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di qualsiasi altro genere, relative alle opere appaltate e, così pure, di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la stazione appaltante.

L'appaltatore è altresì tenuto ad adottare, nell'ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, nonché dai terzi estranei.

### **ARTICOLO 19 – Imposta sul valore aggiunto**

I lavori di cui alla presente progetto non sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 9 comma 1, del DPR n° 633 del 26 ottobre 1975 e dell'art. 3 , comma 13 del D.L. n° 90 del 27 Aprile 90 convertito con modificazioni nella legge n° 165 del 26 giugno 90.

L'I.V.A. con aliquota del **22 %**, pari ad € \_\_\_\_\_ (**In LETTERE**), sulle spese tecniche della progettazione esecutiva, sarà a carico dell'Amministrazione della Difesa ai sensi del D.P.R. del 26.10.72 n.633 e successive integrazioni e modificazioni.

Il numero di **codice fiscale** relativo alla Ditta contraente è \_\_\_\_\_.

Il numero di **codice fiscale** di \_\_\_\_\_ (**indicare l'Ente stipulante**) è \_\_\_\_\_.

### **ARTICOLO 20 – Spese contrattuali**

**L'imposta di Registro**, giusta quanto disposto dall'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n°131 e s.m.i., è dovuta nella misura **fissa**.

**Le spese di bollo, di copia, per la registrazione fiscale e tutte le altre inerenti il presente contratto**, sono **a carico dell'Appaltatore** in conformità con quanto previsto dagli artt. 16/Bis e 16/Ter del R.D. 10 novembre 1923 n° 2440, così come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n.790.

Per quanto sopra, **l'Appaltatore** versa sul **conto corrente postale** intestato alla **Tesoreria Provinciale dello Stato** di \_\_\_\_\_, la somma complessiva di € \_\_\_\_\_.

**L'attestazione del versamento** della somma di cui al precedente comma viene presentata all'Amministrazione della Difesa - \_\_\_\_\_ (**indicare l'Ente stipulante**), Ufficiale Rogante **in sede di stipula** del presente contratto.

Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del collaudo provvisorio a carattere provvisorio e del certificato di regolare esecuzione.

### **ARTICOLO 21 – Elezione di domicilio**

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge il proprio domicilio legale ed effettivo in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, C.A.P. \_\_\_\_\_  
ove saranno notificati tutti gli atti necessari per l'esecuzione.

### **ARTICOLO 22 – Recesso unilaterale dell'appaltatore**

In caso di ritardata approvazione del contratto, rispetto ai termini previsti dall'art. 144 del Regolamento, l'appaltatore può sciogliersi da ogni impegno mediante presentazione di istanza di recesso. In caso di accoglimento dell'istanza, l'appaltatore ha diritto al solo rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell'art. 147 del Regolamento.

L'istanza di recesso rimane priva di effetti, se prima di pervenire alla stazione appaltante, il decreto di approvazione sia stato già emesso.

### **ARTICOLO 23 – Recesso dell'appaltatore a seguito di ritardata consegna**

Qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante l'appaltatore può avanzare istanza di recesso dal contratto. In caso di accoglimento dell'istanza l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali, ai sensi dell'art. 147 del Regolamento, nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura, comunque, non superiore alle percentuali, calcolate sull'importo netto del contratto, indicate nell'art. 157 del D.P.R. n. 207/2010.

Qualora l'istanza di recesso non sia accolta e si provveda tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo pari alla somma di cui all'art. 157, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.

Nessun altro compenso o indennizzo è dovuto all'appaltatore.

La richiesta di pagamento degli importi spettanti deve avvenire secondo la procedura e nei termini di decadenza di cui all'art. 157, comma. 4, del D.P.R. n. 207/2010.



## **ARTICOLO 24 – Recesso dell'Amministrazione**

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 157 del Regolamento.

## **ARTICOLO 25 – Risoluzione del contratto per grave inadempimento/ irregolarità/ ritardo e clausola penale**

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, deliberata dalla stazione appaltante ai sensi dell'art.154 del Regolamento ed ai sensi dell'art.135 del Codice, la cauzione definitiva prestata dall'appaltatore viene incamerata in misura proporzionale alla parte del contratto non eseguita, salvo ed impregiudicato il risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante a causa dell'inadempimento.

## **ARTICOLO 26 – Documenti facenti parte del contratto**

**Costituiscono parte integrante** del presente contratto i seguenti documenti:

- il capitolato speciale d'appalto;
- elaborati grafici composti di n. **15** tavole
- cronoprogramma;
- elenco dei prezzi unitari;
- il **piano per la sicurezza e coordinamento** ai sensi del D. Lgs. n.81/2008.

## **ARTICOLO 27 – Efficacia del contratto**

Il presente contratto mentre vincola la **Ditta** fin dal momento della sua sottoscrizione, sarà obbligatorio ed eseguibile per **l'Amministrazione Difesa** soltanto **dopo** la approvazione e registrazione nei modi di Legge, ai sensi degli articoli 19, co.1 del R.D. n. 2440/1923 e 11, co.11 del D. Lgs. n.163/2006.

Il ....., stipulante per le ragioni e nell'interesse dell'Amministrazione della Difesa, accetta il presente atto in forma Pubblico- Amministrativa, che viene fatto constatare da me **Ufficiale Rogante** \_\_\_\_\_ previa lettura, fatta ad alta e intellegibile voce, alle parti contraenti meco sottoscritte.

Il presente contratto, redatto da persona di mia fiducia consta di numero **n.** \_\_\_\_ pagine  
rese legali, di cui sono occupate facciate intere **n.** \_\_\_\_ e la facciata **n.** \_\_\_\_ fino a questo punto.-